

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 81

34° anno

26 marzo 1991

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
91/C 81/01	ECU.....	1
91/C 81/02	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1991 ad alcuni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo	2
91/C 81/03	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1991 ad alcuni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo	3
91/C 81/04	Comunicazione della Commissione conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1991 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo	3
91/C 81/05	Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a favore dell'industria automobilistica	4
91/C 81/06	Avviso riguardante la continuazione delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di talune bilance elettroniche originarie del Giappone	5

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Commissione	
91/C 81/07	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo allo strumento finanziario «EC-International Investment Partners» destinato ai paesi dell'Asia, dell'America latina e del Mediterraneo	6
91/C 81/08	Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (POSEIMA)	8
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
91/C 81/09	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)	16
91/C 81/10	Gestione e sviluppo della rete Euro Info Centre — Procedura ristretta	17
91/C 81/11	Valutazione tematica dei quadri comunitari di sostegno per Irlanda, Grecia e Portogallo, nel settore ricerca e sviluppo	18

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (¹)

25 marzo 1991

(91/C 81/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,3331	Scudo portoghese	179,426
Marco tedesco	2,05565	Dollaro USA	1,22945
Fiorino olandese	2,31703	Franco svizzero	1,75935
Sterlina inglese	0,697760	Corona svedese	7,46585
Corona danese	7,88202	Corona norvegese	8,01173
Franco francese	6,98268	Dollaro canadese	1,42617
Lira italiana	1527,60	Scellino austriaco	14,4621
Sterlina irlandese	0,771349	Marco finlandese	4,87109
Dracma greca	222,052	Yen giapponese	170,156
Peseta spagnola	127,466	Dollaro australiano	1,59669
		Dollaro neozelandese	2,08205

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).
Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1991 ad alcuni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo

(91/C 81/02)

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio (GU n. L 370 del 31. 12. 1990), la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti sono stati raggiunti:

Numero d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importo del massimale (ecu)
10.0210	Acido citrico	Indonesia	368 000
10.0290	Cisteina, cistina e loro derivati	Cina	1 103 000
10.0580	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, esclusi guanti, muffole, di protezione per qualunque mestiere	Pakistan	6 615 000
10.0580	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, esclusi guanti, muffole, di protezione per qualunque mestiere	India	6 615 000
10.0660	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti	Tailandia	1 155 000
10.0680	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili	Tailandia	2 977 000
10.0820	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati Profilati di ferro o di acciai non legati	Polonia	453 000
10.0820	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati Profilati di ferro o di acciai non legati	Ungheria	453 000
10.1060	Apparecchi di radiorilevamento e di radio-scandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Malaysia	4 410 000
10.1060	Apparecchi di radiorilevamento e di radio-scandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Cina	4 410 000
10.1300	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Cina	25 358 000

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1991 ad alcuni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo

(91/C 81/03)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio (GU n. L 370 del 31. 12. 1990), la Commissione comunica che gli importi fissi a dazio nullo, ripresi in appresso, sono esauriti:

Numero d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importi fissi a dazio nullo	Data di esaurimento
10.0395	Garze e prodotti di garza	Cina	1 575 000	21. 2. 1991
10.0400	Urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco	Ungheria	399 000	18. 2. 1991
10.0440	Colofonie, di gomma	Cina	11 025 000	21. 2. 1991
10.0720	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana	Cecoslovacchia	578 000	22. 2. 1991
10.0792	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	Cecoslovacchia	805 000	22. 2. 1991

Per le importazioni che superano tali importi, vengono riscossi i dazi normali previsti dalla tariffa doganale comune.

Comunicazione della Commissione conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1991 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo

(91/C 81/04)

In virtù delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio (GU n. L 370 del 31. 12. 1990), la Commissione comunica che dopo riversamenti obbligatori effettuati, i contingenti ripresi in appresso sono esauriti:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Importo contingentale	Data di esaurimento
40.0200 (1. 1—30. 6. 1991)	20	Ungheria	34,5 t	20. 2. 1991
40.0210	21	Tailandia	562 000 pezzi	4. 2. 1991
40.0670	67	Ungheria	43 t	18. 1. 1991
40.0900	90	Cecoslovacchia	38 t	6. 2. 1991
40.0910	91	Cecoslovacchia	35 t	10. 1. 1991
40.1100	110	Cecoslovacchia	23 t	17. 1. 1991

Per le importazioni che superano tali importi, vengono riscossi i dazi normali previsti dalla tariffa doganale comune.

Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a favore dell'industria automobilistica

(91/C 81/05)

La Commissione ha portato a termine un'indagine sull'utilità e portata della disciplina degli aiuti di Stato a favore dell'industria automobilistica in vigore dal 1° gennaio 1989 in forza dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CEE⁽¹⁾. L'obiettivo della disciplina era quello di realizzare la piena trasparenza dei flussi di aiuto a favore dell'industria interessata e di applicare regole più rigorose alla concessione di aiuti per garantire che la competitività dell'industria non subisse distorsioni per effetto di una concorrenza sleale. L'esperienza, anche se limitata, finora accumulata nell'applicazione della disciplina⁽²⁾, conferma l'importanza strategica che molti Stati membri annettono alla loro industria automobilistica e in particolare alla possibilità di attirare nuove iniziative o rilanciare progetti già esistenti nelle loro regioni di sviluppo. Il rischio di una rincorsa agli aiuti, che in definitiva è autoleSIONista, mirante ad attrarre gli investimenti è tuttora molto consistente.

Con l'affievolimento nel 1990 dell'elevata crescita della domanda di automobili degli ultimi anni, periodo nel quale molti produttori hanno avviato progetti intesi ad aumentare le capacità nella Comunità, il rischio di una sovraccapacità può acutizzarsi. Stando a talune previsioni del settore la domanda comunitaria nel 1990 e nel 1991 dovrebbe diminuire modestamente prima di riportarsi sulla tendenza di crescita a più lungo termine dell'1% circa all'anno. I problemi nel settore degli autoveicoli industriali potrebbero rivelarsi più profondi. L'incertezza delle prospettive per il settore nel suo complesso è un motivo di più per rafforzare la vigilanza in materia di controllo degli aiuti di Stato.

L'industria automobilistica della Comunità sarà confrontata con grandi sfide nei prossimi anni, sia sui mercati interni, che sui mercati mondiali. La Commissione ha già riconosciuto che la disciplina è uno degli elementi qualificanti della sua politica volta e realizzare il mercato unico comunitario per gli autoveicoli⁽³⁾. È essenziale garantire un clima di concorrenza normale e leale che a sua volta è la migliore garanzia della capacità dell'industria di migliorare la sua competitività sui mercati mondiali.

Tenuto conto di queste considerazioni, la Commissione ritiene necessario mantenere in vigore la disciplina degli aiuti di Stato a favore dell'industria automobilistica nella sua attuale forma. L'unica modifica che la Commissione ha deciso estende l'obbligo di notifica preventiva per la Repubblica federale di Germania a Berlino (Est) e al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca⁽⁴⁾.

Trascorsi due anni, la disciplina sarà riesaminata dalla Commissione. Le eventuali modifiche (o l'eventuale revoca della disciplina) sono competenza della Commissione che decide previa consultazione degli Stati membri.

La Commissione desidera inoltre informare i terzi che a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE è necessaria la preventiva notifica di tutte le misure di aiuto all'industria che rientrano nell'ambito di regimi di aiuto approvati, qualora il costo del progetto sovvenzionato superi i 12 milioni di ecu; tutte le proposte di aiuto che esulano dai regimi approvati dovrebbero essere notificate in anticipo a prescindere dal loro costo ed intensità. Nessuna misura di aiuto di questo tipo può essere realizzata senza approvazione della Commissione o pendente la sua approvazione.

(¹) GU n. C 123 del 18. 5. 1990.

(²) La sua applicazione è stata rinviata per i primi sei mesi del 1989 in attesa dell'approvazione di dieci degli Stati membri, fino al gennaio 1990 per la Spagna e al maggio 1990 per la Germania, Stati che si erano inizialmente entrambi opposti alla sua applicazione.

(³) Vedi la comunicazione della Commissione «Un grande mercato interno nel settore automobilistico» [SEC(89) 2118 del 18. 1. 1990].

(⁴) L'articolo 1, paragrafo 3 della decisione della Commissione del 21. 2. 1990, pubblicata nella GU n. L 188 del 20. 7. 1990, non è più in vigore dall'1° 1. 1991.

Avviso riguardante la continuazione delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di talune bilance elettroniche originarie del Giappone

(91/C 81/06)

Nell'ottobre 1985 ⁽¹⁾ la Commissione ha accettato gli impegni offerti dalle società Yamato Scale Co. Ltd, Teraoko Seikosno Co. Ltd e Kubota Ltd del Giappone relativi al prodotto citato.

Nell'aprile 1986 ⁽²⁾ il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dello stesso prodotto nei confronti degli altri esportatori giapponesi.

Un avviso dell'imminente scadenza di tali impegni è stato pubblicato nell'aprile 1990 ⁽³⁾, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio ⁽⁴⁾.

Nel settembre 1990 ⁽⁵⁾ ed in seguito alla richiesta presentata dai produttori della Comunità di mantenere le misure esistenti, la Commissione ha pubblicato un avviso riguardante l'intenzione di procedere al riesame degli impegni. Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 sopracitato, i ricorrenti hanno presentato sufficienti elementi di prova relativi al mutamento delle circostanze per giustificare la necessità di detto riesame del dazio che scadrà nell'aprile 1991.

Nel febbraio 1991 ⁽⁶⁾ è stato pubblicato un avviso di riesame dei suddetti impegni conformemente agli articoli 14, paragrafo 1 e 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, nonché dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

La Commissione annuncia ora che, in base all'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88, le misure resteranno in vigore dopo la fine del periodo di cinque anni in attesa dei risultati del riesame.

⁽¹⁾ GU n. L 275 del 16. 10. 1985, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 106 del 28. 4. 1990, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 240 del 26. 9. 1990, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. C 50 del 26. 2. 1991, pag. 3.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo allo strumento finanziario «EC-International Investment Partners» destinato ai paesi dell'Asia, dell'America latina e del Mediterraneo

(91/C 81/07)

COM(90) 575 def.

(Presentata dalla Commissione il 5 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Comunità attua una cooperazione tanto finanziaria e tecnica, quanto economica con i paesi dell'Asia, dell'America latina e del Mediterraneo;

considerando che il Consiglio ha approvato gli orientamenti riguardanti la nuova cooperazione da attuare a favore del Mediterraneo, da un lato, e dell'Asia e dell'America latina, dall'altro;

considerando che per potenziare tale cooperazione è opportuno, tra le altre iniziative, incentivare gli investimenti di reciproco interesse per le parti;

considerando che il Consiglio ha raggiunto un consenso sull'importanza del ruolo del settore privato nel processo di sviluppo;

considerando i vantaggi che può presentare la cooperazione fra imprese della Comunità e quelle dei paesi in via di sviluppo in quanto strumento privilegiato di trasferimento di know how e possibile catalizzatore di un ulteriore flusso di risorse;

considerando che nel quadro della cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo sono state recentemente introdotte, a fianco degli strumenti più tradizionali e già sperimentati, nuove forme di promozione degli investimenti privati tra le quali, in primo luogo, il finanziamento di consorzi che presenta diversi vantaggi ed è di mutuo interesse, in particolare per l'effetto trainante che la loro costituzione comporta per il settore industriale dei paesi in via di sviluppo;

considerando che, a partire dal 1988, è stato realizzato un esperimento pilota triennale destinato a promuovere, attraverso un regime finanziario denominato «EC-International Investment Partners» (EC-IIP), la creazione di consorzi tra la Comunità e i paesi dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo;

considerando che i risultati finora ottenuti dimostrano le considerevoli potenzialità di questo strumento ai fini del raggiungimento di tale obiettivo;

considerando che, pertanto, per far fronte alle nuove esigenze dei paesi ALA e del Mediterraneo è necessario prorogare e estendere l'impiego dello strumento denominato «EC-IIP» per un'ulteriore fase sperimentale quinquennale a partire dal 1° gennaio 1992;

considerando che è necessario definire gli obiettivi e i criteri di impiego di tale strumento;

considerando che il trattato non prevede i poteri d'azione all'uopo richiesti se non nell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità attua, per un periodo sperimentale di 5 anni a partire dal 1° gennaio 1992, nel quadro della cooperazione economica con i paesi dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo, forme particolari di cooperazione finalizzate a promuovere gli investimenti di operatori economici della Comunità, segnatamente nella forma consorzi con operatori locali nei paesi ammissibili interessati.

Articolo 2

Lo strumento «EC International Investment Partners», in appresso denominato EC-IIP, offre quattro tipi di agevolazioni che coprono le diverse fasi del processo di investimento, vale a dire il finanziamento:

1. di azioni di individuazione di progetti e partecipanti attraverso l'erogazione di sovvenzioni, sino a concorrenza del 50 % del costo, con un massimale fissato in 100 000 ecu,
2. di studi di fattibilità e altre operazioni precedenti la decisione di investire attraverso anticipazioni senza interessi, sino a concorrenza del 50 % del costo, con un massimale fissato in 250 000 ecu;
3. del fabbisogno di capitali del consorzio o della società locale titolare di accordi di licenza, mediante partecipazioni alla costituzione di fondi propri, limitate al 20 % del capitale del consorzio, con un massimale fissato in 1 milione di ecu;
4. della formazione e dell'assistenza tecnica o della gestione del consorzio esistente o in corso di costituzione o della società locale titolare di accordi di licenza, attraverso anticipazioni senza interesse, sino a concorrenza del 50 % del costo, con un massimale fissato in 250 000 ecu.

Gli importi accumulati delle agevolazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 non possono essere superiori ad 1 milione di ecu per uno stesso progetto.

Articolo 3

1. Per quanto riguarda l'agevolazione di cui all'articolo 2, punto 1, le richieste di finanziamento possono essere presentate sia direttamente alla Comunità dall'isti-

tuto, dall'associazione o dall'ente che ha realizzato l'individuazione dei partecipanti e dei progetti, sia per il tramite di un mediatore finanziario.

Viceversa, per le agevolazioni di cui all'articolo 2, punti 2, 3 e 4, i fondi comunitari sono erogati esclusivamente alle imprese per il tramite degli istituti finanziari indicati nell'articolo 4, della Comunità o di paesi terzi ammissibili che abbiano sottoscritto un accordo quadro con la Comunità.

2. Per quanto riguarda l'agevolazione n. 3, di cui all'articolo 2, punto 3, gli istituti finanziari sono tenuti a contribuire al finanziamento per un importo almeno pari a quello comunitario.

Articolo 4

La Commissione sceglie gli istituti finanziari tra i seguenti organismi: banche di sviluppo, banche commerciali, banche di investimenti e enti di promozione di investimenti.

Articolo 5

La Commissione seleziona i progetti sulla base di quattro distinti criteri:

1. la prevista economicità dell'investimento e la qualità dei promotori;
2. il contributo allo sviluppo valutato soprattutto sulla scorta dei seguenti elementi:
 - creazione di valore aggiunto;
 - creazione di posti di lavoro locali;
 - promozione di imprenditori locali;
 - trasferimento di tecnologia;
 - trasferimento di know-how;
 - impatto sulla bilancia dei pagamenti;
 - impatto positivo sull'ambiente;
 - produzione e offerta sul mercato locale di prodotti altrimenti scarsamente disponibili o di qualità inferiore;
3. la compatibilità con gli orientamenti settoriali e geografici della politica comunitaria;
4. il rispetto dei criteri specifici che condizionano l'accesso a ciascuna agevolazione.

Articolo 6

I paesi beneficiari sono quelli che hanno concluso un accordo di cooperazione o di associazione con la Comunità.

Articolo 7

Gli incentivi finanziari per lo strumento EC-IIP attraverso la cooperazione sono erogati, sotto forma di sovvenzioni, a fondo perduto di anticipazioni senza interessi, di partecipazioni al capitale o in prestiti partecipativi.

Articolo 8

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'esecuzione, nonché una valutazione a metà e al termine del quinquennio.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (POSEIMA)

(91/C 81/08)

COM(90) 687 def.

(Presentata dalla Commissione il 20 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, qui di seguito chiamato «atto di adesione»,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le regioni autonome portoghesi delle Azzorre e di Madera sono politicamente ed economicamente integrate nella Comunità, ai sensi dell'atto di adesione, nel quale vengono tuttavia riconosciute determinate caratteristiche specifiche di queste regioni, che comportano altrettante deroghe puntuali in sede d'applicazione delle politiche comuni;

considerando che gli Stati membri, in una dichiarazione comune allegata all'atto di adesione, hanno invitato le

istituzioni comunitarie a riservare speciale attenzione alle politiche di sviluppo di entrambi gli arcipelaghi, onde superare gli svantaggi di queste regioni che derivano dalla loro situazione geografica lontana dal continente europeo, dalla loro particolare orografia, dalle gravi insufficienze infrastrutturali e dal loro ritardo economico;

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 14 aprile 1989 sui programmi comunitari a favore delle regioni autonome portoghesi ⁽¹⁾, ha dichiarato che l'insularità e la situazione estremamente periferica delle Azzorre e di Madera giustificano un trattamento specifico da parte della Comunità;

considerando che le Azzorre e Madera registrano un notevole ritardo strutturale, aggravato da condizionamenti (insularità, grande lontananza, superficie ridotta, difficili condizioni orografiche e climatiche) il cui permanere e il cui sommarsi ostacolano gravemente lo sviluppo economico e sociale di questi due arcipelaghi e li collocano tra le regioni più sfavorite della Comunità; che questi condizionamenti particolari rendono necessario un maggiore sostegno della Comunità per garantire che le Azzorre e Madera partecipino appieno alla dinamica del mercato interno; che il sostegno comunitario si traduce in interventi dei fondi strutturali riformati, nel quadro della priorità riconosciuta alle cosiddette regioni dell'obiettivo

⁽¹⁾ GU n. C 120 del 16. 5. 1989, pag. 321.

n. 1, ma deve concretarsi altresì, in modo complementare, nell'adeguata considerazione dei condizionamenti specifici, cui sono soggette le Azzorre e Madera all'atto dell'applicazione delle politiche comuni, seguendo l'impostazione comunitaria applicata nei confronti delle regioni dell'estrema periferia, la cui prima manifestazione tangibile è costituita dal programma POSEIDOM adottato e attuato per i dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che nell'applicazione delle politiche comuni si deve tener conto dei condizionamenti specifici delle Azzorre e di Madera in base ad un'impostazione globale e plurisettoriale; che in proposito è opportuno intervenire in modo coerente, nel quadro di un programma globale di azioni che comporti misure normative e impegni finanziari;

considerando che l'attuazione del programma dovrà avvenire con l'adozione, da parte del Consiglio o della Commissione, degli atti giuridici necessari entro il 31 dicembre 1992; che l'applicazione di determinati elementi del programma potrà continuare oltre il completamento del mercato interno, viste le difficoltà di carattere permanente che caratterizzano le Azzorre e Madera;

considerando che il programma deve fondarsi sul duplice principio dell'appartenenza delle Azzorre e di Madera alla Comunità e del riconoscimento della loro realtà regionale connessa con la speciale situazione geografica;

considerando che le misure che figurano nel programma devono consentire di tener conto delle peculiarità e dei condizionamenti delle Azzorre e di Madera senza ledere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario; che per questo motivo gli effetti economici delle misure specifiche dovranno restare limitati al territorio delle Azzorre e di Madera, e non pregiudicare in modo diretto il funzionamento del mercato comune;

considerando che le politiche comunitarie comprendono sin d'ora numerosi strumenti e programmi che possono far fronte a taluni problemi e condizionamenti specifici delle Azzorre e di Madera, in particolare in materia di pesca, energia, ambiente, artigianato o ricerca e sviluppo; che deve essere assicurato l'uso ottimale di questi strumenti e programmi nelle Azzorre e a Madera, in particolare agevolando la loro diffusione in queste regioni lontane e sviluppando le opportune misure di assistenza tecnica;

considerando che la normativa comunitaria deve tener conto delle caratteristiche specifiche delle Azzorre e di Madera e consentire il loro sviluppo economico e sociale, in particolare nei settori nei quali è più grave la fragilità dell'ambiente isolano, quali i trasporti, il regime fiscale, la previdenza sociale, le attività di ricerca e sviluppo o la tutela ambientale, in particolare a causa della continua esposizione delle Azzorre e di Madera ai rischi di catastrofi ecologiche o naturali;

considerando che in campo fiscale, se si vuole tener conto della situazione particolare delle Azzorre e di Madera, occorre riconoscere a queste regioni un regime fiscale indiretto di tipo speciale, che sia compatibile con le norme del trattato e possa contribuire al loro sviluppo economico e sociale;

considerando l'importanza di disporre di mezzi di trasporto regolari, al minor costo possibile, per ovviare allo svantaggio della lontananza e dell'insularità; che il trasporto aereo costituisce uno strumento di sviluppo regionale e che è opportuno, in particolare nell'ambito dell'associazione operativa, ricercare le forme più idonee per una maggiore liberalizzazione;

considerando che la situazione geografica eccezionale delle Azzorre e di Madera rispetto alle fonti di approvvigionamento per determinati prodotti alimentari di base, essenziali per i consumi correnti o per la trasformazione in entrambi gli arcipelaghi, impone a queste regioni oneri che condizionano gravemente questi settori; che in proposito occorre prevedere un regime specifico per l'approvvigionamento dei prodotti in questione, nei limiti del fabbisogno dei mercati dei due arcipelaghi interessati e in funzione delle produzioni locali e delle tradizionali correnti di scambio;

considerando che la straordinaria lontananza delle Azzorre e di Madera dalle fonti di approvvigionamento in prodotti petroliferi raffinati, unitamente all'elevata dipendenza del loro approvvigionamento energetico da questi prodotti e alla frammentazione del loro mercato, impone a queste regioni sovraccosti notevoli di approvvigionamento rispetto alle regioni continentali del Portogallo; che questi sovraccosti attualmente gravano sui bilanci

regionali, riducendo ancor più le loro possibilità d'azione per promuovere il proprio sviluppo economico e sociale; che pertanto occorre compensare questi sovraccosti con un aiuto comunitario temporaneo collegato all'attuazione, da parte delle due regioni interessate, di programmi d'incentivo agli investimenti per realizzare risparmi energetici e sviluppare fonti energetiche locali e rinnovabili, onde migliorare l'equilibrio dell'offerta e della domanda di energia su queste isole;

considerando che le zone franche possono costituire un mezzo rilevante di sviluppo economico per regioni insulari e lontane come le Azzorre e Madera; che può risultare opportuno ritoccare alcuni aspetti doganali del regime da applicare alle zone franche delle Azzorre e di Madera, data la loro speciale situazione geografica;

considerando che la dipendenza dall'esterno delle Azzorre e di Madera per rifornirsi di prodotti siderurgici giustifica una deroga limitata nel tempo, al fine di prorogare oltre il 31 dicembre 1992 la clausola dei prezzi per questi prodotti di cui all'articolo 376 dell'atto di adesione;

considerando che le condizioni produttive che contraddistinguono le Azzorre e Madera meritano particolare considerazione in sede di applicazione della politica agraria comune; che in proposito è opportuno prevedere misure idonee a sostenere il settore dei prodotti ortofrutticoli, nonché quello dei fiori e delle piante vive; che queste misure dovranno consentire in particolare di sviluppare le produzioni tropicali; che va riservata speciale attenzione in quest'ambito alla banana di Madera, data la sua grande rilevanza economica e sociale per la regione interessata, procurando al tempo stesso di preservare l'equilibrio ecologico e paesaggistico della regione; che occorre altresì prevedere altre misure di mercato o di tipo strutturale a sostegno della produzione locale, in particolare per il settore lattiero-caseario delle Azzorre, data la sua rilevanza sociale, soprattutto per i piccoli produttori;

considerando la grande importanza che sul piano sociale assume il mantenimento delle attività artigianali nelle due regioni, che impone di prendere misure comunitarie specifiche, le quali interagiscano con quelle già previste nel quadro comunitario di sostegno; che queste misure dovranno essere intese a promuovere la formazione professionale, l'accesso e l'impiego delle nuove tecnologie, nonché l'accesso a nuovi mercati;

considerando che l'elaborazione, l'attuazione, il controllo degli esiti e la valutazione delle misure previste in questo programma richiedono la compartecipazione della Commissione e delle autorità nazionali e regionali competenti; che questa compartecipazione dovrà assicurare l'esistenza di un rapporto di complementarità tra le misure previste nel programma e gli interventi sul piano nazionale e regionale;

considerando che il Portogallo e le regioni interessate dovranno tener conto delle misure e azioni previste da questo programma in sede di elaborazione di futuri piani di sviluppo regionale; che la Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, provvederà a garantire la coerenza del programma con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari comunitari,

DECIDE:

Articolo 1

1. È istituito un programma d'azione per Madera e per le Azzorre denominato POSEIMA (programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre), quale figura in allegato. Questo programma si applica alle misure legislative e agli impegni finanziari.

2. Nel quadro delle competenze conferitegli dal trattato, il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del programma e invita la Commissione a presentargli, al più presto, proposte al riguardo.

Articolo 2

I mezzi finanziari necessari per l'attuazione delle misure relative alle strutture agricole, all'energia e all'artigianato, ricomprese in questo programma, verranno definite nel quadro delle procedure annuali di bilancio.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto dal ... 1991.

Articolo 4

La presente decisione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*ALLEGATO***PROGRAMMA DI SOLUZIONI SPECIFICHE PER OVVIARE ALLA LONTANANZA E ALL'INSULARITÀ DI MADERA E DELLE AZZORRE (POSEIMA)****TITOLO I****Principi generali**

1. Il programma POSEIMA si fonda sul duplice principio dell'appartenenza di Madera e delle Azzorre alla Comunità e del riconoscimento della realtà regionale, determinata dalle caratteristiche specifiche delle regioni interessate rispetto al resto della Comunità e dai condizionamenti di cui esse risentono.
2. L'attuazione delle misure e azioni previste nel programma POSEIMA di massima avviene entro il 31 dicembre 1992 mediante l'adozione, da parte del Consiglio o della Commissione — a seconda dei casi — degli atti giuridici necessari, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal trattato.
- 3.1. Il programma POSEIMA fornisce il suo sostegno alla realizzazione degli obiettivi generali del trattato, contribuendo al conseguimento degli obiettivi specifici seguenti:
 - integrare meglio Madera e le Azzorre nella Comunità, definendo un quadro adeguato per l'applicazione delle politiche comuni in queste regioni;
 - far partecipare appieno le Azzorre e Madera alla dinamica del mercato interno, mediante l'impiego ottimale delle normative e degli strumenti comunitari esistenti;
 - contribuire in tal modo al recupero del ritardo economico e sociale delle Azzorre e di Madera, in particolare finanziando su fondi comunitari le misure specifiche previste da POSEIMA.
- 3.2. Lo Stato membro e le regioni interessati terranno conto delle misure e azioni specifiche previste da POSEIMA in sede di elaborazione dei futuri piani di sviluppo regionale. Nell'ambito delle proprie competenze, la Commissione baderà da parte sua a garantire una coerenza tra le azioni condotte in applicazione di POSEIMA e gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari della Comunità.
- 3.3. L'elaborazione, l'attuazione, il controllo degli esiti e la valutazione delle azioni e misure previste da POSEIMA avverranno in associazione operativa tra la Commissione e le autorità nazionali e regionali competenti. Verrà perseguita la massima complementarità tra le azioni previste da POSEIMA e quelle condotte ai livelli nazionale e regionale.
4. Le misure e azioni previste da POSEIMA devono consentire di tener conto delle caratteristiche specifiche e dei condizionamenti delle Azzorre e di Madera, senza ledere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario.

TITOLO II**Uso ottimale delle politiche e degli strumenti esistenti**

5. In associazione operativa con lo Stato membro e le due regioni interessate, nonché nell'ambito della normativa esistente, la Commissione bada a garantire l'uso ottimale degli strumenti e programmi comunitari esistenti nelle Azzorre e a Madera, in particolare agevolandone la diffusione in queste regioni lontane e sviluppando le opportune misure di assistenza tecnica.

TITOLO III**Applicazione delle politiche comuni nelle Azzorre e a Madera**

6. Le direttive o altre misure adottate nella prospettiva del mercato interno e delle altre politiche comuni dovranno tener conto delle caratteristiche specifiche delle Azzorre e di Madera, oltre a permettere il loro sviluppo economico e sociale, in particolare nei settori dei trasporti e del regime fiscale, in campo sociale, nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nel rispetto dei rispettivi programmi quadro comunitari in materia, nonché di quello relativo alla protezione dell'ambiente.

- 7.1. Se si vuole tener conto delle caratteristiche specifiche delle Azzorre e di Madera nel quadro della normativa fiscale comunitaria, non si dovrà dimenticare di riconoscere a quelle regioni un regime fiscale indiretto particolare, compatibile con le norme del trattato e in grado di contribuire al loro sviluppo economico e sociale.
- 7.2. Per quel che riguarda l'IVA, questo riconoscimento implica che venga mantenuto un regime specifico per le Azzorre e per Madera, conformemente all'atto di adesione.
- 7.3. Un trattamento adeguato, dopo il 31 dicembre 1992, delle accise sui tabacchi manifatturati, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche, nonché sui prodotti petroliferi, dovrà invece inserirsi nel quadro generale delle proposte della Commissione in materia di accise, per tener conto dei problemi dell'estrema periferia.
8. La Comunità e lo Stato membro potranno in essere tutte le azioni atte a consentire alle molteplici compagnie aeree comunitarie, in particolare regionali, di operare collegamenti con le Azzorre e Madera nell'interesse del loro sviluppo.

TITOLO IV

Misure specifiche per ovviare alla situazione geografica di eccezione

- 9.1. Al massimo sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione, il Consiglio o la Commissione — a seconda dei casi — decideranno le azioni di cui ai paragrafi da 9.2 a 9.5, volte ad attenuare l'incidenza dei sovraccosti d'approvvigionamento di prodotti agricoli, dovuti alla lontananza e all'insularità delle Azzorre e di Madera.
- 9.2. Nel caso dei prodotti agricoli essenziali per i consumi o per la trasformazione in entrambi gli arcipelaghi, questa azione comunitaria, nei limiti del fabbisogno del mercato delle Azzorre e di Madera e tenendo conto delle produzioni locali nonché delle tradizionali correnti di scambio, consisterà:
 - nell'esentare dal prelievo e/o da dazi i prodotti originari dei paesi terzi;
 - nel consentire in parallelo con i prodotti dei paesi terzi e in concorrenza con essi, a condizioni equivalenti, la fornitura di prodotti comunitari consegnati all'intervento o disponibili sul mercato della Comunità.L'attuazione di questo sistema si fonderà sui principi seguenti:
 - occorrerà controllare fino al consumatore finale che le misure disposte si ripercuotano effettivamente sia sul livello dei costi di produzione che su quello dei prezzi al consumo;
 - per l'approvvigionamento delle Azzorre in zucchero greggio, il sistema resterà d'applicazione fino al momento in cui lo sviluppo della produzione locale di barbabietole da zucchero permetterà di soddisfare il fabbisogno del mercato locale, affinché il volume totale di zucchero raffinato nelle Azzorre non superi le 10 000 t;
 - per l'approvvigionamento di Madera in alimenti composti per animali, il sistema verrà applicato in via temporanea, in attesa che l'industria che fabbrica questi alimenti aumenti il proprio potenziale produttivo e si modernizzi, nei limiti del locale fabbisogno di mercato e tenendo conto dei quantitativi prodotti in loco. Questa misura potrà essere applicata durante tre campagne per i prodotti dei codici NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53.
- 9.3. Allo scopo di migliorare la qualità genetica, potrebbero essere concessi nelle Azzorre aiuti all'acquisto di animali riproduttori originari della Comunità (bovini maschi, di una razza da carne).
- 9.4. Verranno disposte misure specifiche per consentire lo sviluppo dell'allevamento a Madera, in funzione del locale fabbisogno di mercato:
 - aiuti per l'acquisto di animali riproduttori (bovini, suini, pulcini e uova da cova) originari della Comunità;

- in via temporanea, in quantità decrescenti e in attesa che la produzione locale possa svilupparsi, esonero dal prelievo e/o da dazi per l'acquisto di bovini da ingrasso originari dei paesi terzi; tenuto conto di questo esonero, potrà essere concesso un aiuto alla fornitura di prodotti comunitari per consentire l'accesso degli stessi a condizioni equivalenti. Dopo un'applicazione di questo sistema per un periodo di quattro anni, si procederà a un riesame della situazione.
- 9.5. Per la fabbricazione di vini liquorosi a Madera, nei limiti dei bisogni specifici di questa produzione, sarà previsto un aiuto per l'acquisto nella Comunità di mosti concentrati rettificati e, in attesa dei risultati di uno studio sulla possibilità di costruire una distilleria, per l'acquisto di alcole vinico.
- 10.1. Nel corso del 1991, verrà istituito un aiuto comunitario specifico inteso a compensare i sovraccosti per l'approvvigionamento petrolifero delle Azzorre e di Madera, per un periodo di tre anni e alle condizioni definite nei paragrafi da 10.2 a 10.5.
- 10.2. I sovraccosti che l'aiuto comunitario deve compensare sono quelli connessi con il trasporto marittimo dei prodotti petroliferi tra il continente e i principali depositi ubicati nelle Azzorre e a Madera, nonché tra questi depositi principali e quelli secondari che si trovano sulle altre isole dei due arcipelaghi.
- 10.3. Il 1989 sarà l'anno di riferimento per calcolare l'importo dell'aiuto comunitario: verranno presi in considerazione solo i costi del trasporto marittimo, esclusi quelli connessi con lo stoccaggio e la distribuzione sulle isole, tenendo conto dei quantitativi di prodotti petroliferi realmente trasportati nel corso del 1989, dei costi medi di trasporto per categoria di prodotto nel 1989, nonché del tasso medio di cambio ecu/scudo durante lo stesso anno.
- 10.4. L'aiuto verrà concesso dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993; durante questo triennio, l'aiuto comunitario annuo sarà costante e pari al sovraccosto di approvvigionamento quale testé definito in base ai dati dell'anno di riferimento (1989).
- 10.5. L'aiuto comunitario sarà subordinato al fatto che le regioni beneficiarie, durante lo stesso periodo, devolvano almeno il 50 % dell'importo dell'aiuto comunitario a programmi d'incentivo agli investimenti per realizzare risparmi energetici e sviluppare fonti energetiche locali e rinnovabili, onde migliorare l'equilibrio dell'offerta e della domanda di energia su queste isole. Le autorità regionali presenteranno ogni anno una relazione alla Commissione, affinché essa possa verificare che detta condizione sia stata rispettata.
11. Le operazioni di perfezionamento attivo effettuate nelle zone franche delle Azzorre e di Madera non saranno soggette alle condizioni economiche stabilite dal normale regime.
12. La clausola dei prezzi dei prodotti siderurgici di cui all'articolo 376 dell'atto di adesione verrà prorogata per un periodo di tre anni oltre il 31 dicembre 1992. Nell'ultimo anno di questo triennio la Commissione procederà a una valutazione degli esiti del provvedimento e a un riesame della situazione.

TITOLO V

Misure specifiche a favore delle produzioni di Madera e delle Azzorre

13. Vista la rilevanza economica e sociale della banana per Madera, nonché dell'obiettivo di offrire ai produttori un tenore equo di vita, la Commissione, senza attendere l'adozione di norme comuni, deciderà gli interventi strutturali a favore del settore. Per migliorare le condizioni di produzione e di concorrenza, questi interventi si configureranno in particolare come misure in materia di ricerca, raccolta, presentazione e trattamento, trasporto, stoccaggio, commercializzazione e promozione commerciale.

Su proposta della Commissione, il Consiglio delibererà in merito alle disposizioni relative alla banana, nella prospettiva della realizzazione del mercato unico, entro il 31 dicembre 1992.

- 14.1. Al massimo sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione, il Consiglio o la Commissione — a seconda dei casi — decideranno le misure di cui ai paragrafi da 14.2 a 14.8.

14.2. Le misure relative al settore ortofrutticolo, nonché a quello dei fiori e delle piante vive nelle Azzorre e a Madera, potranno configurarsi come:

- aiuto temporaneo per ettaro, affinché i produttori e le associazioni o organizzazioni di produttori possano realizzare programmi di iniziative volte a diversificare le produzioni e/o a migliorare la qualità dei prodotti; questi programmi dovrebbero servire in particolare allo sviluppo delle produzioni tropicali. L'aiuto verrebbe maggiorato qualora i programmi, per la loro attuazione, prevedessero misure di assistenza tecnica;
- aiuto alla commercializzazione dei prodotti tropicali il cui volume di scambio non superi 3 000 t per prodotto e per ciascuna delle due regioni interessate, nel quadro dei contratti di campagna tra produttori delle due regioni interessate e operatori insediati in altre parti della Comunità;
- finanziamento di uno studio economico sulla situazione attuale e sulle prospettive future nel settore degli ortofrutticoli trasformati, in particolare tropicali.

14.3. Altre misure per contribuire a sostenere la produzione locale di Madera potranno configurarsi come:

- aiuto specifico per ettaro per la coltura della patata, nei limiti delle superfici attuali, a prescindere dalle misure che potrebbero essere adottate nel quadro di un'organizzazione comune di mercato per questo prodotto;
- per la canna da zucchero:
 - aiuto specifico per ettaro concesso a produttori, associazioni o organizzazioni di produttori per la coltura della canna, nel quadro di un piano di ristrutturazione che dovrà essere presentato dalle autorità portoghesi; dopo un periodo di cinque anni, questo aiuto potrà essere concesso solo alle associazioni o organizzazioni di produttori;
 - aiuto alla trasformazione diretta della canna in sciroppo di zucchero («Mel de cana») o in rum agricolo, in cambio di un prezzo minimo pagato al produttore di canna;
- aiuto specifico per le uve destinate all'elaborazione dei vini v. q. p. r. d., concesso a produttori, associazioni o organizzazioni di produttori, purché venga raggiunto un livello adeguato di resa per ettaro. Non si potrà tener conto dei quantitativi forniti per la distillazione; dopo un periodo di cinque anni, l'aiuto potrà essere concesso solo alle associazioni o organizzazioni di produttori;
- aiuto specifico che consenta di sostenere le produzioni ottenute dall'allevamento tradizionale di Madera e destinate ai consumi locali (latte e carni fresche).

14.4. Altre misure per contribuire a sostenere la produzione locale delle Azzorre potranno configurarsi come segue:

- per le barbabietole da zucchero:
 - aiuto forfettario per ettaro, per sviluppare la produzione locale nei limiti di un volume corrispondente a una produzione di zucchero di 10 000 t;
 - aiuto specifico alla trasformazione in zucchero bianco delle barbabietole prodotte in loco, onde stabilizzare i costi di approvvigionamento;
- aiuti specifici per ettaro di coltura per i tuberi-seme di patata, nei limiti di 200 ettari, e per la cicoria, nei limiti di 400 ettari;
- aiuto specifico alla raccolta del tabacco, per la produzione locale tradizionale di foglie di tabacco e nel limite di quantitativi massimi garantiti;
- aiuto temporaneo per ettaro per la viticoltura orientata verso la produzione di vini v. q. p. r. d., concesso a produttori, associazioni o organizzazioni di produttori, in attesa degli effetti della ristrutturazione e per una superficie massima di 1 700 ettari;
- aiuto specifico volto a garantire il mantenimento delle attività economiche tradizionali nel settore lattiero-caseario;
- aiuto supplementare specifico all'ingrasso dei bovini adulti maschi, nei limiti della produzione tradizionale.

- 14.5. In campo veterinario e fitosanitario saranno prese opportune misure per estendere la protezione di Madera e delle Azzorre a determinate malattie e organismi nocivi non ancora presi in considerazione. Verrà concesso un contributo finanziario della Comunità a programmi di lotta o di eradicazione.
- 14.6. Al fine di incentivare i produttori agricoli di Madera e delle Azzorre a fornire prodotti di qualità, nonché per favorire la loro commercializzazione, la Comunità potrà finanziare la realizzazione di un simbolo grafico e la sua promozione per ciascuna delle due regioni.
- 14.7. In base a richieste giustificate delle autorità portoghesi, in via eccezionale potranno essere istituite deroghe alle disposizioni che limitano o vietano la concessione di determinati aiuti di tipo strutturale, al fine di tener conto delle caratteristiche specifiche dell'agricoltura delle Azzorre e di Madera, in funzione delle misure già adottate a favore del Portogallo.
- 14.8. Potranno essere presi in esame nuovi interventi strutturali nel quadro dei programmi che le autorità portoghesi dovranno presentare, quali:
- a) per Madera:
- aiuti volti in particolare a migliorare e diversificare le produzioni, nonché per accrescere la qualità dei prodotti, soprattutto nei settori vitivinicolo, ortofrutticolo, delle piante e dei fiori, dell'allevamento, nonché forestale;
- b) per le Azzorre:
- aiuti volti in particolare a migliorare e diversificare le produzioni, nonché per accrescere la qualità dei prodotti, soprattutto nei settori lattiero-caseario, dell'allevamento, ortofrutticolo, delle piante e dei fiori, vitivinicolo, nonché forestale;
 - aiuto volto a tener conto del sovraccosto degli investimenti agricoli per la protezione contro i rischi derivanti dalle catastrofi naturali, nonché, per le produzioni di diversificazione, aiuto alla creazione di un fondo di solidarietà destinato a ricostituire il potenziale produttivo danneggiato dalle catastrofi naturali.
- 15.1. Verrà avviata un'azione comunitaria a favore delle imprese artigiane delle Azzorre e di Madera nei settori della formazione professionale, dell'accesso alle nuove tecnologie e del loro impiego, nonché dell'accesso ai nuovi mercati.
- 15.2. La scelta dei progetti dovrà, da un lato avvenire nel quadro dell'associazione operativa, in stretta collaborazione con le autorità regionali e locali interessate, dall'altro risultare coerente con le azioni condotte nelle due regioni in questione nell'ambito del quadro comunitario di sostegno e delle iniziative comunitarie, nonché con gli interventi della Commissione in altre regioni della Comunità.
- 15.3. La Commissione e lo Stato membro potranno in essere ogni azione in grado di migliorare la diffusione e l'accessibilità dei programmi e delle reti esistenti nel quadro della politica d'impresa condotta dalla Comunità, al fine di accrescere la produttività delle attività artigianali nelle Azzorre e a Madera, nonché di aumentare i loro sbocchi sul mercato comunitario.

TITOLO VI

Disposizione finale

16. La Commissione presenta al Consiglio una relazione annuale sui progressi registrati nell'attuazione del programma POSEIMA.
-

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(91/C 81/09)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 204 del 25 luglio 1987, pagina 1)

19 marzo 1991

Decisione/ Regolamento (CEE) n.	Azione n.	Par- tita	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio consegna	Nu- mero dei concor- renti	Aggiudicatario	Prezzo di aggiudica- zione (ECU/t)
Decisione della Commissione 1. 3. 1991	18/91	C	UNRWA/Israele	HTOUR	1 100	DEB	4	S.I.PR.I.O. — Pollena-Trocchia (I)	763,02
Decisione della Commissione 1. 3. 1991	20/91 21/91	B C	UNRWA/Israele UNRWA/Israele	FBLT FBLT	4 866 4 866	DEB DEB	1 1	CER.FAR — Voghera (I) CER.FAR — Voghera (I)	212,77 212,77
527/91	1115-1117/90 1118-1131/90 1132-1135/90 1068-1069/90 1137-1139/90 1150-1155/90	A B C D E F	ONG/... ONG/... ONG/... PAM/... ONG/... PAM/...	HCOLZ HCOLZ HCOLZ HCOLZ HCOLZ HCOLZ	360 414 220 375 120 505	EMB EMB EMB EMB EMB EMB	2 2 2 3 2 3	n.a. (*) n.a. (*) n.a. (*) ROMI — Vlaardinggen (NL) n.a. (*) n.a. (*)	n.a. (*) n.a. (*) n.a. (*) 595,59 n.a. (*) n.a. (*)

n.a.: Fornitura non aggiudicata.

(*) Seconda gara: 2 aprile 1991, alle ore 12.

BLT: Frumento tenero
FBLT: Farina di frumento tenero
RIZ: Riso
CBL: Riso lavorato a grani lunghi
CBM: Riso lavorato a grani medi
CBR: Riso lavorato a grani tondi
BRI: Rotture di riso
FHAF: Flocchi d'avena
SU: Zucchero
SUB: Zuccheri bianchi
ME: Frumento segalato
SOR: Sorgo

DUR: Frumento duro
GDUR: Semolino di frumento duro
MAI: Granturco
FMAI: Farina di granturco
GMAI: Semola di granturco
SMAI: Semola di granturco
LENP: Latte intero in polvere
LEP: Latte scremato in polvere
LEPv: Latte scremato in polvere vitaminizzato
CT: Concentrato di pomodoro
B: Burro
BO: Butteroil

HOLI: Olio d'oliva
HCOLZ: Olio di colza raffinato
HPALM: Olio di palma semiraffinato
HTOUR: Olio di girasole raffinato
CB: Corned beef
RsC: Uva secca di Corinto
PA: Paté
FEQ: Favette (*Vicia Faba Equina*)
DEB: Reso porto di sbarco — franco banchina
DEN: Reso porto di sbarco — ex-ship
EMB: Reso porto d'imbarco
DEST: Franco destino

Gestione e sviluppo della rete Euro Info Centre

Procedura ristretta

(91/C 81/10)

1. **Amministrazione aggiudicatrice:** Commissione delle Comunità europee, all'attenzione della Sig.ra B. Soudier-Royer, DG XXIII/B-1, ARLN 05/24, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles. Tel. (32-2) 236 54 20 e (32-2) 235 05 38, telefax (32-2) 236 12 41.

2. a) **Metodo di aggiudicazione:** gara d'appalto a procedura ristretta.

3. a) **Luogo di esecuzione:** Bruxelles.

b) **Descrizione dei compiti:** nel quadro del suo programma di azione per le piccole e medie imprese, la Commissione ha creato una rete di informazione di 211 Euro Info Centres allo scopo di fornire alle imprese europee un accesso migliore all'informazione comunitaria.

Questi centri di informazione comunitaria sono situati presso organismi socioprofessionali preesistenti e con esperienza in materia di assistenza e consulenza alle imprese e la rete copre geograficamente l'intera Comunità.

La Commissione auspica la collaborazione di uno o più subappaltatori che saranno incaricati della gestione e dello sviluppo della rete degli Euro Info Centres (il subappaltatore può fare appello ad altri subappaltatori per certe funzioni).

Dovranno essere assicurate, sotto l'autorità della Direzione generale XXIII, le seguenti funzioni:

coordinazione e realizzazione dell'insieme delle attività necessarie — incluse le azioni ausiliarie — per assicurare lo sviluppo della rete e in particolare:

1. Gestione e assistenza della rete:

Questa funzione comporterà la gestione amministrativa della rete, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici, l'assistenza tecnica all'avvio di nuovi centri e vari compiti di

assistenza amministrativa o logistica a livello della gestione del progetto.

2. Informazione della rete:

Questa funzione comporterà tutte le azioni necessarie ad assicurare la competenza della rete a livello di conoscenza delle materie comunitarie e loro comunicazione alle imprese. Si tratta di assicurare in particolar modo l'identificazione e la messa a disposizione degli Euro Info Centres dell'informazione comunitaria adeguata e la formazione del personale degli Euro Info Centres.

c) Il candidato interessato potrà fare un'offerta per la totalità o una parte del bando di gara.

4. **Limite di esecuzione:** 24 mesi, con possibilità di proroga di un anno.

L'inizio dei lavori è previsto al più tardi il 1° gennaio 1992.

5.

6. a) **Data limite di ricezione delle domande di partecipazione:** 3 maggio 1991.

b) **Indirizzo:** le domande di partecipazione saranno fatte per lettera raccomandata, il cui timbro postale farà fede, recante la menzione «Bando di gara a procedura ristretta: E.I.C.». Questa lettera sarà spedita in doppia copia all'indirizzo indicato al punto 1.

c) **Lingue:** le nove lingue ufficiali della Comunità.

7. La Commissione si impegna a spedire il capitolato d'oneri al più tardi il 17 maggio 1991.

8. **Condizioni minime:** i candidati dovranno allegare alla risposta a questo bando, che costituisce una candidatura in vista della partecipazione alla gara d'appalto, tutti i documenti atti a comprovare la loro capacità economica e tecnica di realizzare un tale com-

- pito, accompagnati da una descrizione dell'esperienza di cui dispone l'impresa a livello europeo.
- 9.
10. **Altre informazioni:** Le domande di partecipazione non impegnano in alcun caso l'amministrazione aggiudicatrice.
11. **Data di spedizione della comunicazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 20 marzo 1991.
12. **Data di ricezione della comunicazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 20 marzo 1991.

Valutazione tematica dei quadri comunitari di sostegno per Irlanda, Grecia e Portogallo, nel settore ricerca e sviluppo

(91/C 81/11)


1. **Amministrazione aggiudicatrice:** Commissione delle Comunità europee, direzione generale «Politiche regionali», direzione B, edificio CSTM 03/62, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (Funzionario responsabile: J. P. Pessoa e Costa, tel. 02-235 69 81, telefax 02-236 43 14).
2. **Modo di stipulazione scelto:** gara d'appalto con procedura aperta.
3. **Luogo d'esecuzione:** Grecia, Irlanda e Portogallo.
4. **Oggetto dell'appalto:** lo studio sarà inteso a determinare l'effetto dei quadri comunitari di sostegno per i tre paesi interessati sull'evoluzione del settore ricerca e sviluppo. A tal fine si dovrà procedere alla definizione di indicatori di natura qualitativa e quantitativa e all'analisi della loro evoluzione negli ultimi dieci anni, in modo da individuare tendenze significative. È previsto che le conclusioni dello studio siano presentate entro un anno dalla scelta dell'organismo citato qui di seguito.
- Nel quadro di questa iniziativa la Commissione desidera essere assistita da un organismo esterno che lavori in stretto collegamento con un gruppo interservizi della Commissione. Questo organismo sarà responsabile tra l'altro dei seguenti aspetti:
- preparazione di un elenco ristretto («short list») di esperti dal quale il gruppo interservizi sceglierà le persone a cui affidare il lavoro di ricerca;
 - tutti gli aspetti amministrativi del progetto di ricerca, compresa l'organizzazione materiale della ricerca stessa e in particolare la gestione dei singoli contratti;
 - gestione finanziaria del bilancio complessivo;
 - presentazione delle relazioni preparate dagli esperti prescelti.
5. **Richiesta di documenti:** gli interessati possono procurarsi il fascicolo di documentazione con i termini di riferimento dettagliati dello studio suddetto e i criteri di attribuzione all'indirizzo di cui al punto 1, esclusivamente dietro domanda scritta o per telecopiatrice.
6. **Data limite per la richiesta di informazioni:** 6. 5. 1991.
7. **Data limite per il ricevimento delle offerte:** 17. 5. 1991.
8. **Data di invio del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 18. 3. 1991.



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Lussemburgo

GUIDA DELLE PROFESSIONI NELLA PROSPETTIVA DEL GRANDE MERCATO



GUIDA DELLE PROFESSIONI NELLA PROSPETTIVA DEL GRANDE MERCATO

di Jean-Claude Séché. Prefazione Jacques Delors

Quest'opera offre, in un linguaggio accessibile anche ai non giuristi, un quadro della situazione attuale e permette, inoltre, di familiarizzarsi con le caratteristiche essenziali della libera circolazione delle persone.

251 pag. — 21 cm × 29,7 cm

ISBN 92-825-8069-5 — N. di catalogo CB-PP-88-004-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 18,50 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

**LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE NELLA COMUNITÀ —
INGRESSO E SOGGIORNO**

di Jean-Claude Séché



Questo documento passa in rassegna le disposizioni legislative comunitarie in materia di ingresso e di soggiorno. Esso rappresenta il complemento indispensabile della Guida delle professioni nella prospettiva del grande mercato.

69 pag. — 21 cm × 29,7 cm

ISBN 92-825-8662-6 — N. di catalogo CB-PP-88-B04-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 7,50 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



L'OCCUPAZIONE IN EUROPA 1990

Il rapporto «L'occupazione in Europa — 1990» è il secondo di una serie di pubblicazioni annuali. Esso si propone di raggiungere un vasto pubblico all'interno degli Stati membri comprendente l'industria e il commercio, i sindacati, i gruppi d'interesse ed i governi. Vengono in esso esaminate molteplici questioni nel settore dell'occupazione: la Comunità è considerata come un «insieme eterogeneo» che è opportuno inquadrare nel contesto mondiale che le è proprio. Vengono infine discusse le implicazioni delle analisi in termini di strategie di sviluppo.

172 pag. — 21 cm × 29,7 cm

ISBN 92-826-1519-7 — N. di catalogo CE-59-90-877-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 11,25 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate

Nome:

Indirizzo:


..... Tel.:

Data: Firma:



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

Lussemburgo



PANORAMA DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA 1990

Lo scopo della presente pubblicazione è di offrire una descrizione dell'industria della Comunità europea. La pubblicazione è stata redatta per corrispondere all'interesse nei confronti dell'attuale situazione dell'industria e dei servizi nella CE e delle sue prospettive future, secondo un approccio settoriale e tematico e riservando una particolare attenzione all'analisi dei problemi di attualità che riguardano l'industria europea.

1208 pag. — 21 cm x 29,7 cm

ISBN 92-825-9926-4 — N. di catalogo CO-55-89-754-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 38 ecu

ES, DE, EN, FR, IT

LE TELECOMUNICAZIONI IN EUROPA

di Herbert Ungerer con la collaborazione di Nicholas P. Costello


Il presente libro si propone di illustrare gli elementi principali in causa nella trasformazione di questo settore: digitalizzazione; comunicazioni a banda larga integrate; programma comunitario RACE; concorrenza mondiale; problema fondamentale della liberalizzazione. Ma oltre ai dettagli di un'evoluzione tecnologica spettacolare e delle numerose nuove possibilità, il libro cerca di porre in evidenza il tema fondamentale della politica comunitaria delle telecomunicazioni: assicurare la libertà di scelta dell'utente nel più ampio mercato europeo del 1992.

275 pag. — 17,6 cm x 25 cm

ISBN 92-825-8211-6 — N. di catalogo CB-PP-88-009-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 10,50 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



NORME COMUNI PER LE IMPRESE

di Florence Nicolas con la collaborazione di Jacques Repussard

Il presente saggio intende innanzitutto illustrare i meccanismi di funzionamento del sistema europeo di normalizzazione, i mezzi di cui si avvale, il suo inserimento nelle istituzioni della Comunità e le interfacce con i meccanismi nazionali e mondiali.

79 pag. — 17,6 cm x 25 cm

ISBN 92-825-8556-5 — N. di catalogo CB-PP-88-A01-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 9 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate

Nome:

Indirizzo:

..... Tel.:

Data: Firma:

